



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere. n. 5 dell'11 ottobre 2016

Oggetto: Test di ammissione per Corsi a numero programmato – conseguimento della laurea prima della prova – necessità – aspetti informativi.

A) Sono pervenute al Garante le istanze di studentesse iscritte al terzo anno di corso 15/16 dei Cdl in Logopedia e Ostetricia le quali lamentavano che il “Bando per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie a numero programmato” (pubblicato il 26 agosto 2016 sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana) prevedesse tra i requisiti obbligatori per l'iscrizione al test di ammissione l'aver conseguito la laurea entro il 25/10/2016

Nelle istanze le ricorrenti evidenziavano che i loro esami di laurea erano stati fissati nel novembre 2016 (senza date precedenti) e quindi era risultava loro impossibile essere ammesse ai test dato che il Bando richiedeva il possesso del titolo entro il 25 ottobre.

In proposito sottolineavano di non aver potuto prevedere la nuova disciplina del Bando (conseguentemente adeguando il loro percorso didattico) dal momento che la scelta di permettere l'ammissione con riserva era stata in passato costantemente adottata nell'Ateneo fiorentino e continuava ad essere adottato in altri Atenei come quelli di Ferrara, Bologna, Siena e Pisa.

Le studentesse chiedevano dunque di essere egualmente ammesse ai test *con riserva* cioè sotto condizione di conseguire la laurea entro la data di novembre 2016.

Acquisito il parere dell'Amministrazione, il Garante osserva quanto segue.

B) Il Garante dà atto che il Bando dell'Università di Firenze trova la sua fonte normativa nel D.M. 6 agosto 2016, n. 645 del Ministero della Pubblica Istruzione il quale all'art. 3 prevede:

"Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;



- titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999."

In punto di diritto, si deve tenere presente che il D.M. cit., emesso dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, costituisce una fonte normativa sovraordinata rispetto ai bandi che ad esso uniformandosi dovevano poi essere pubblicati dai singoli Atenei italiani.

Il Bando dell'Università di Firenze oggetto della contestazione delle studentesse all'art. 2 dispone:

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1:

i cittadini dell'Unione Europea ovunque soggiornanti e i cittadini extra Unione Europea di cui all'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 come modificato dall'art. 26 della legge n. 189/2002<sup>1</sup> in possesso dei seguenti titoli:

“ diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

“ diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

“ titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999;

“ altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima.

3. Sono altresì ammessi a partecipare, gli studenti iscritti al 3° anno di corso di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, a condizione che conseguano il titolo di laurea entro il 25 ottobre 2016. Nell'ipotesi in cui il titolo di laurea non venga conseguito, entro il termine suddetto, l'interessato non sarà ammesso a sostenere la prova. Il mancato conseguimento del titolo di laurea nei termini suddetti comporta in ogni caso l'esclusione dalla presente procedura concorsuale”.

Come si vede il Bando contestato si è limitato a riprendere quanto previsto dal D.M. n. 645.2016 semplicemente aggiungendo qualche chiarimento ulteriore, ma per quanto concerne i requisiti ha certamente rispettato quanto prescritto dalla fonte normativa superiore.

Le studentesse sottolineano che, pur in presenza delle previsioni normative sui requisiti come sopra riportate, altri Atenei (e la stessa Università di Firenze fino al 2015) hanno previsto la possibilità di ammissioni alle prove “con riserva” di conseguimento della laurea in un momento successivo (per es. entro il novembre).



In proposito il Garante osserva che giuridicamente appare influente discutere oggi della circostanza che in passato in questi Atenei si sia ritenuto e si ritenga che, in presenza della disposizione del D.M. n. 645.2016, sia possibile accettare anche l'ipotesi di ammissione con riserva.

Infatti, anche volendo astrattamente ipotizzare che una tale interpretazione riferita ai requisiti di ammissione sia plausibile, il giudizio del Garante si arresta alla constatazione che la lettura del D.M. operata dal Bando dell'Università di Firenze sarebbe da considerare - rispetto all'ipotesi dell'ammissibilità con riserva - in ogni caso come una interpretazione certamente con pieno "diritto di cittadinanza" tanto più considerando la puntuale aderenza di tale lettura al tenore letterale della fonte normativa superiore. Quindi è ineccepibile che l'Ateneo l'abbia adottata nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità amministrativa che ha tenuto conto anche delle ricadute pratiche di certe soluzioni.

Pertanto la doglianza delle studentesse sul punto della ammissibilità alle prove senza aver prima conseguito la laurea non è accoglibile. Ed è appena il caso di sottolineare che qui il problema da risolvere riguarda esclusivamente la questione della ammissibilità ai test, tema da tenere del tutto distinto da quello della immatricolazione (che in certi casi è possibile con riserva) con il quale a volte si trova confuso.

C) Per completezza, è inoltre opportuno precisare che sulla conclusione giuridica appena espressa non possono influire gli altri ordini di rilievi sollevati dalle studentesse, per es. quanto alla mancata fissazione di un appello in ottobre o all'aspettativa che, a parità di contenuto dei bandi circa i requisiti, anche quest'anno l'Ateneo perpetuasse la clausola di ammissione con riserva.

Si tratta infatti di aspetti con riferimento ai quali potrebbero farsi delle considerazioni riguardanti sia eventuali carenze accademiche dei CdL nella fissazione degli appelli sia la conoscibilità del fatto che l'Ateneo, a parità di DM, non avrebbe più consentito ammissioni con riserva. La lunga prassi nel passato - e il Bando dell'anno 2015/16 rimasto sul sito dell'Università fino al 7.07.2016 - potevano, infatti, plausibilmente giustificare l'affidamento degli studenti circa la perpetuazione dell'ammissione con riserva. E quindi sarebbe stata desiderabile una divulgazione della possibile novità tale da renderla tempestivamente e generalmente conoscibile a tutti i potenziali utenti interessati, con misure ulteriori rispetto a quelle effettivamente adottate (le comunicazioni sul nuovo Bando in maggio ai Presidenti dei



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

CdL). Ma da quanto appena detto non può discendere il riconoscimento del diritto delle studentesse ad essere ammesse ad una prova in assenza del titolo normativamente necessario, anche ricordando che nella fattispecie si tratta di una procedura concorsuale con le caratteristiche di garanzia che le sono proprie.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e alla parte interessata.

Firenze, 11 ottobre 2016

Il Garante dei diritti  
Dr. Giampaolo Muntoni

*Giampaolo Muntoni*